

**CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI RIETI**

(D.P.R. N° 1383 DEL 27 SETTEMBRE 1965)
(ENTE DI DIRITTO PUBBLICO ECONOMICO - art. 36 D.P.R. 317 del 05 Ottobre 1991)



DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

**DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

N. 92 /15

del 22 Luglio 2015

L'anno *duemilaquindici* addi ventidue del mese di luglio - alle ore 17.30, convocato con apposito invito scritto, a termini di Statuto, si è riunito, presso la sede consortile, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio con l'intervento dei Signori:

OGGETTO

Legge 23 Dicembre
1998 n. 448 - art.
63- Memorie delle
ditte interessate.

		<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
<i>Presidente</i>	Andrea FERRONI	x	
<i>Vice Presidente</i>	Stefano COLANTONI	x	
<i>Membri</i>	Sauro ANTONELLI		x
	Giorgio PEROTTI	x	

Partecipa ai sensi dello Statuto il Collegio Sindacale:

		<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
<i>Presidente</i>	Emilio CORDISCO		x
<i>Membri</i>	Alberto DONATI	x	
"	Carlo PIRRI	x	

*Assiste alla riunione: Rosalba Rosati - Dipendente dell'Ente -
che assume le funzioni di Segretario verbalizzante della presente riunione.*

IL PRESIDENTE

Premesso che:

- la Legge 23 Dicembre 1998 n. 448 "Misura di Finanza Pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo", pubblicata sulla G.U. n. 302 del 29.12.1998, S.O. n.120, all'art. 63 "Provvedimenti per favorire lo sviluppo industriale" - prevede che i Consorzi di Sviluppo Industriale hanno la facoltà di riacquisire la proprietà delle aree cedute a imprese industriali ed artigianali nel caso in cui l'assegnatario non realizzi l'opificio entro il termine di cinque anni dalla data di cessione dell'area assegnata;

- i Consorzi Industriali hanno la possibilità di riacquisire anche gli immobili realizzati sulle aree cedute qualora l'attività industriale o artigianale sia cessata da oltre tre anni;

- Nel caso in cui i Consorzi intendessero avvalersi delle facoltà di cui alla citata legge dovranno corrispondere al cessionario il prezzo di acquisto dell'area e, nel caso di immobili, il valore, determinato da un perito nominato dal Tribunale competente per territorio, decurtato dei contributi pubblici percepiti ed attualizzati;

Visto che negli Agglomerati Industriali di Rieti-Cittaducale e di Borgorose esistono situazioni per le quali è possibile attivare azioni di recupero secondo la suddetta normativa, propone di procedere alla materiale acquisizione di aree non edificate o di immobili dismessi, da destinare all'insediamento di nuove attività.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ascoltati i riferimenti del Presidente;

Vista la Legge 23 Dicembre 1998 n. 448 e più specificatamente l'art. 63;

Considerato che obiettivo primario dell'Ente è la promozione e lo sviluppo dell'industrializzazione e dell'insediamento di attività produttive nelle aree comprese negli Agglomerati di competenza;

VISTA la comunicazione inoltrata in data 12.05.2015 alle ditte interessate relativa all'avvio del procedimento finalizzato alla riacquisizione degli immobili realizzati sulle aree cedute qualora l'attività industriale o artigianale sia cessata da oltre tre anni;

PRESO ATTO delle osservazioni pervenute nei termini stabili, acquisite al protocollo consortile con il n. 2420/15 del 18.06.2015 da parte della Comifar SpA e al n. 2439/15 del 19.06.2015 da parte della Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio;

RITENUTO che l'osservazione della Comifar SpA può essere accolta mentre quelle della Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio non possono essere accolte per le motivazioni tutte contenute nella relazione del Responsabile del Procedimento, agli atti dell'Ente con il n. 2812/15 di protocollo del 15.07.2015;

all'unanimità

DELIBERA

a) per le ragioni riportate in premessa:

I. di accogliere le osservazioni prodotte dalla Comifar S.p.A. con nota n. n. 2420/15 del 18.06.2015 e conseguentemente di comunicare alla stessa Comifar la chiusura del procedimento avviato nei propri confronti;

II. di non accogliere le osservazioni della Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio, al protocollo consortile con il n. 2439/15 del 19.06.2015, comunicando allo stesso istituto bancario la prosecuzione del procedimento;

- b) di proseguire le procedure previste dall'art. 63 della Legge 23 Dicembre 1998 n. 448, per il recupero di aree inedificate ed immobili dismessi negli Agglomerati di Rieti-Cittaducale e Borgorose;
- c) di imputare le eventuali spese al centro di costo n. 1 "Gestione Consorzio" precisando che tutte le spese sostenute per la procedura di cui al presente atto deliberativo saranno successivamente poste a carico degli assegnatari.